Comune di Carnate	
Provincia di Monza Brianza	
Rep del	
Concessione per la rigenerazione, la riqualificazione, l'ammodernamento	
e la gestione, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2021, dell'impianto sportivo comunale denominato "Centro Sportivo di via Pascoli/Libertà"	
Repubblica Italiana	
L'anno duemila venti quattro addì del mese di, alle ore	
in Carnate (MB) nella residenza comunale posta in via Pace numero	
16, avanti a me, dott.ssa, Segretario	
Generale del Comune di Carnate, autorizzato a rogare nell'interesse del	
Comune gli atti in forma pubblica Amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma	
4, lettera c) del D. lgs. 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., sono comparsi i Signori:	
, nato a il, c.f.	
nella sua qualità di	
Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Carnate (di seguito per brevità	
"Comune"), in forza del Decreto Sindacale n. xx del xxxx, la quale dichiara di	
agire esclusivamente in nome e per conto del COMUNE di CARNATE, C.F.:	
87001790150 - P.IVA 00758670962 che rappresenta, di seguito denominata	
"Parte Concedente" ovvero "Concedente";	
, nato a,	
il, ed ivi residente in via n	
C.F, domiciliato ove appresso, il quale agisce in	

questo atto non in proprio ma per conto della Associazione/Società sportiva	
senza fine di lucro	
Codice fiscale e P. IVA ,	
iscritta al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'art.	
4 del D.Lgs. n. 39/2021in qualità di , in forza di	
, di seguito denominata "Parte	
Concessionaria" ovvero "Concessionario";	
Detti comparenti, della cui identità personale e requisiti di legge io Segretario	
Comunale rogante mi sono accertato, mi chiedono di far constare con atto	
pubblico quanto segue:	
PREMESSO CHE	
- Con deliberazione di giunta comunale numero in data , è stato	
dato mandato al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Carnate di	
pubblicare un avviso pubblico per l'individuazione di associazioni o società	
sportive senza fini di lucro interessate a rigenerare, riqualificare, ammodernare	
e gestire l'impianto sportivo comunale denominato "Centro sportivo di Via	
Pascoli/Libertà" (il "Centro Sportivo"), ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28	
febbraio 2021 n. 38 e s.m.i., recante "Attuazione dell'articolo 7 della legge 8	
agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme	
di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della	
normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi".	
- nei termini concessi dall'avviso pubblico, sono state ricevute	
proposte progettuali, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2021 e s.m.i.;	
- con successiva determinazione dirigenziale n. del , in forza di	
quanto previsto dal menzionato avviso pubblico nonché dal relativo Capitolato	

Tecnico (che, debitamente sottoscritto dalle parti, viene qui unito e	
contraddistinto con la lettera "A"), il Responsabile del Procedimento, sulla base	
delle risultanze dei lavori della Commissione giudicatrice all'uopo nominata,	
ha approvato la graduatoria delle proposte ammesse, inoltrando il relativo	
provvedimento alla Giunta comunale per le determinazioni conseguenti;	
- La Giunta comunale, con deliberazione numero in data , dichiarata	
immediatamente eseguibile, ha riconosciuto l'interesse pubblico del progetto	
preliminare ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2021 e s.m.i. (ora progetto di	
fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e	
s.m.i.), che ha ottenuto il maggior punteggio ed ha approvato il medesimo,	
dando mandato all'infrascritto Responsabile del Settore Tecnico, alla	
sottoscrizione della presente concessione.	
CONSIDERATO CHE	
- con il presente contratto di concessione, il Comune affida al Concessionario i	
- con il presente contratto di concessione, il Comune affida al Concessionario i	
- con il presente contratto di concessione, il Comune affida al Concessionario i lavori di rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento del Centro Sportivo	
- con il presente contratto di concessione, il Comune affida al Concessionario i lavori di rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento del Centro Sportivo (previa relativa progettazione esecutiva), nonché la successiva gestione e	
- con il presente contratto di concessione, il Comune affida al Concessionario i lavori di rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento del Centro Sportivo (previa relativa progettazione esecutiva), nonché la successiva gestione e manutenzione (ordinaria e straordinaria), fissando gli obiettivi reciproci tra il	
- con il presente contratto di concessione, il Comune affida al Concessionario i lavori di rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento del Centro Sportivo (previa relativa progettazione esecutiva), nonché la successiva gestione e manutenzione (ordinaria e straordinaria), fissando gli obiettivi reciproci tra il Comune di Carnate e la Associazione/Società sportiva concessionaria, al fine	
- con il presente contratto di concessione, il Comune affida al Concessionario i lavori di rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento del Centro Sportivo (previa relativa progettazione esecutiva), nonché la successiva gestione e manutenzione (ordinaria e straordinaria), fissando gli obiettivi reciproci tra il Comune di Carnate e la Associazione/Società sportiva concessionaria, al fine di garantirne l'autonomia gestionale ed il contemporaneo perseguimento degli	
- con il presente contratto di concessione, il Comune affida al Concessionario i lavori di rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento del Centro Sportivo (previa relativa progettazione esecutiva), nonché la successiva gestione e manutenzione (ordinaria e straordinaria), fissando gli obiettivi reciproci tra il Comune di Carnate e la Associazione/Società sportiva concessionaria, al fine di garantirne l'autonomia gestionale ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale titolare.	
- con il presente contratto di concessione, il Comune affida al Concessionario i lavori di rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento del Centro Sportivo (previa relativa progettazione esecutiva), nonché la successiva gestione e manutenzione (ordinaria e straordinaria), fissando gli obiettivi reciproci tra il Comune di Carnate e la Associazione/Società sportiva concessionaria, al fine di garantirne l'autonomia gestionale ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale titolare.	
- con il presente contratto di concessione, il Comune affida al Concessionario i lavori di rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento del Centro Sportivo (previa relativa progettazione esecutiva), nonché la successiva gestione e manutenzione (ordinaria e straordinaria), fissando gli obiettivi reciproci tra il Comune di Carnate e la Associazione/Società sportiva concessionaria, al fine di garantirne l'autonomia gestionale ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale titolare.  * Tutto ciò premesso e considerato, si stipula e conviene quanto segue:	
- con il presente contratto di concessione, il Comune affida al Concessionario i lavori di rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento del Centro Sportivo (previa relativa progettazione esecutiva), nonché la successiva gestione e manutenzione (ordinaria e straordinaria), fissando gli obiettivi reciproci tra il Comune di Carnate e la Associazione/Società sportiva concessionaria, al fine di garantirne l'autonomia gestionale ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale titolare.  * Tutto ciò premesso e considerato, si stipula e conviene quanto segue:  Art. 1 – Recepimento delle premesse e degli allegati	

condizioni preliminari, essenziali e irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e	
delle disposizioni volute dalle parti, secondo quanto stabilito di seguito.	
Art. 2 - Finalità e condizioni generali	
La finalità della presente concessione è quella di promuovere e consolidare un	
sistema gestionale coerente con le linee d'indirizzo e con gli obiettivi fissati	
dall'Amministrazione Comunale, all'interno di un contratto in cui sia data	
preminenza e rilevanza a criteri di efficienza, efficacia ed economicità,	
assicurando il livello della qualità dei servizi erogati, soprattutto in termini di	
qualità percepita.	
In particolare, con il presente atto, il Comune intende perseguire le seguenti	
finalità che considera di rilevante interesse pubblico:	
a) concorrere alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività	
sportive, sociali ed aggregative consentite dagli impianti sportivi;	
b) realizzare una gestione di servizi che permetta la collaborazione di soggetti,	
quali società ed associazioni senza scopo di lucro, operanti nel territorio, che	
sono anche utilizzatori dei servizi stessi;	
 c) favorire le attività sportive, culturali, sociali, promozionali e ricreative tese	
 all'aggregazione e all'inclusione sociale e giovanile;	
 d) ottenere un miglior rapporto costo/benefici nella gestione ed utilizzo del	
Centro Sportivo;	
e) garantire il più ampio uso del Centro Sportivo per favorire e promuovere	
 l'attività sportiva di tutti i cittadini, con particolare riguardo ai giovani, agli	
anziani e a tutte le società sportive che intendessero utilizzare la struttura.	
 La gestione del Centro Sportivo non potrà essere effettuata per scopi diversi,	
salvo casi eccezionali, comunque solo se formalmente autorizzati dal Comune.	

Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad	
ogni effetto servizio pubblico e, pertanto, per nessuna ragione potranno essere	
abbandonate o sospese senza giusta causa.	
La presente concessione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti,	
legittime, valide, azionabili ed eseguibili. Per l'effetto, il Concessionario	
dichiara e garantisce che:	
(i) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere la presente concessione e	
adempiere validamente alle obbligazioni da essa derivanti;	
(ii) non si trova in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento,	
liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure	
concorsuali e non è sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di	
una di tali situazioni;	
(iii) è in possesso al momento della stipula della presente concessione e sarà in	
possesso per tutta la durata della medesima, senza soluzione di continuità, dei	
requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. nonché	
di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari per	
l'esecuzione di tutto quanto previsto nell'ambito del presente atto, ivi inclusa	
la gestione del Centro Sportivo;	
(iv) non esistono motivi ostativi alla stipula del presente contratto;	
(v) che ha posto in essere tutte le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza	
dello stato di fatto e di diritto del Centro Sportivo.	
Art. 3 – Oggetto della concessione	
La concessione ha ad oggetto (i) la progettazione esecutiva, (ii) i lavori di	
rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento (iii) nonché la gestione	
funzionale ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 38/2021 e ss.mm.ii. del Centro	
	1

 Sportivo.	
 Con specifico riferimento alla gestione, il Concessionario assume le seguenti	
 obbligazioni contrattuali:	
 - la gestione economica, funzionale e tecnica dell'intero Centro Sportivo;	
 - la manutenzione ordinaria dell'intero Centro Sportivo concesso nello stato di	
fatto e di diritto in cui si trova;	
- la manutenzione straordinaria del Centro Sportivo per tutta la durata della	
concessione a partire dall'approvazione del certificato di regolare	
 esecuzione/collaudo dei lavori indicati al precedente romanino (ii);	
- la consegna al Comune, al termine della concessione, di quanto realizzato e	
 del preesistente, il tutto in buono stato di conservazione e manutenzione. Lo	
 stato di conservazione sarà accertato in contraddittorio tra le parti.	
L'area viene concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova,	
 perfettamente nota al Concessionario.	
 Il terreno, oggetto di concessione risulta catastalmente censito al NCT foglio 6,	
 mappali 559 e 262 ed è destinata nel vigente Piano di Governo del Territorio a	
 servizi - verde sportivo.	
 Per una migliore identificazione dell'appezzamento di terreno oggetto di	
 concessione le parti fanno riferimento al Capitolato Tecnico reso pubblico	
 congiuntamente all'avviso pubblico.	
La controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto di gestire	
 funzionalmente e sfruttare economicamente il Centro Sportivo per tutta la	
 durata della concessione, alle condizioni e con le modalità meglio dettagliate	
 nel Capitolato Tecnico.	
 Al Concessionario spetta, pertanto, la riscossione di ogni provento derivante	

dalla gestione, comprese le tariffe per gli usi riservati al Comune o a terzi	
individuati dal Comune.	
Art. 4 – Durata della concessione	
In virtù dell'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2021, la durata minima prevista per	
l'affidamento della gestione del Centro Sportivo è di cinque (5) anni, che	
possono essere implementati in ragione del valore dell'intervento di	
rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento proposto sul Centro	
Sportivo, per un periodo in cui si può ragionevolmente prevedere che il	
Concessionario recuperi gli investimenti effettuati per eseguire i lavori oggetto	
della proposta presentata, ottenendo un ritorno sul capitale investito in	
condizioni operative normali, tenuto conto altresì degli specifici obiettivi e	
obblighi contrattuali assunti dal medesimo con la presentazione del progetto di	
valorizzazione, in conformità a quanto previsto dal punto 3) dell'Avviso	
Pubblico.	
Pertanto, la durata definitiva della concessione è correlata all'entità degli	
interventi così come proposti sulla base del relativo piano di fattibilità	
economico finanziaria presentato dal Concessionario a corredo del progetto	
preliminare (ora progetto di fattibilità tecnica ed economica).	
Al termine della durata della concessione, il Centro Sportivo, previo verbale di	
consegna, verrà restituito al Comune di Carnate, in conformità a quanto	
previsto al punto 6) e 27) del Capitolato Tecnico.	
SEZIONE I - Specifiche tecniche di progettazione, costruzione e gestione	
del Centro Sportivo	
Art. 5 – Riqualificazione del Centro Sportivo	
Le attività oggetto della concessione sono integralmente a carico del	

	Concessionario.	
	In particolare, il Concessionario provvede a propria cura e spese alle seguenti	
	attività:	
	1. Redazione del progetto esecutivo: entro 60 giorni dalla stipula della presente	
	convenzione, il Concessionario dovrà redigere il progetto esecutivo sulla base	
	del progetto preliminare (ora progetto di fattibilità tecnica ed economica)	
	presentato e approvato dal Comune e dallo stesso dichiarato di pubblico	
	interesse; il progetto esecutivo dovrà essere sottoposto agli enti competenti, ivi	
	incluso il Comune, per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie	
	nonché per la relativa approvazione. Il progetto dovrà essere corredato da tutti	
	gli elaborati previsti dell'articolo 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'articolo 22,	
	Allegato I.7, del predetto D.Lgs. n. 36/2023. Il mancato ottenimento delle	
	autorizzazioni e/o la mancata approvazione del progetto esecutivo consentirà	
	all'Amministrazione Comunale di risolvere il presente contratto. Tutti i	
	maggiori oneri resi necessari per l'ottenimento delle suddette autorizzazioni	
	sono a carico del Concessionario e non danno diritto a compensi da parte	
	dell'Amministrazione Comunale.	
-	2. Realizzazione dei lavori: i lavori dovranno essere avviati tempestivamente e,	
	comunque, nel rispetto delle tempistiche indicate nel cronoprogramma facente	
	parte della proposta progettuale presentata e approvata con deliberazione di	
	Giunta comunale numero Il Concessionario provvederà a propria	
	cura e spese alla Direzione lavori e al Coordinamento per la sicurezza in fase	
	di esecuzione dell'opera, se previsto.	
	Come indicato al punto 9) del Capitolato Tecnico, per l'affidamento dei lavori	
	di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento oggetto della presente	

convenzione, il Concessionario dovrà rispettare le norme del D.Lgs. n. 36/2023	
e s.m.i. per quanto compatibili.	
3. Collaudo: entro 180 giorni dall'ultimazione dei lavori di cui al precedente	
punto dovranno essere prodotti i certificati di collaudo statico (ove previsto) e	
i certificati di collaudo tecnico-amministrativo, nel rispetto della normativa	
pubblicista applicabile.	
Il Concessionario provvederà a propria cura e spese alla nomina dei	
collaudatori, previa designazione da parte del Comune di Carnate.	
Con specifico riferimento all'esecuzione dei lavori, il Concessionario assume	
inoltre l'obbligo di:	
Osservare e fare osservare, nell'esecuzione dei lavori, le disposizioni	
del D.Lgs. n. 36/2023, tenuto conto del regime di esclusione di cui	
all'articolo 4, comma 12, del D.Lgs. n. 38/2021 ove applicabile.	
Rispettare e far rispettare le disposizioni che in fase esecutiva potranno	
essere impartite dal Concedente, per il tramite degli incaricati alla	
sorveglianza, onde pervenire alla buona esecuzione dei lavori stessi.	
Informare il Concedente, non appena ne venga a conoscenza, in	
relazione ad ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente	
apparire idonea a dar luogo a sospensione o interruzione dei lavori per	
un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, rispetto a quanto previsto nel	
progetto esecutivo approvato e redatto sulla base della proposta	
progettuale presentata e nel relativo cronoprogramma, con indicazione	
della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende	
adottare per limitare ulteriori danni e ritardi.	
Informare tempestivamente il Concedente in relazione a ogni altro	

	evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto	
	pregiudizievole sulla presente concessione ovvero sulla capacità del	
	Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali.	
	Il Concessionario, inoltre, rimane obbligato ad osservare tutte le norme vigenti	
	di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della	
	prevenzione degli infortuni sul lavoro e della sicurezza sui cantieri.	
	Eventuali varianti in corso d'opera saranno predisposte a cura e spese del	
-	Concessionario che le sottoporrà alla preventiva approvazione del Comune,	
	dietro presentazione di una perizia di variante completa di tutte le	
	autorizzazioni e nullaosta necessari.	
	L'approvazione da parte del Comune dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni	
	dalla presentazione della perizia di variante.	
	Il Concessionario osserverà nei confronti del personale da esso dipendente le	
	norme vigenti in materia di collocamento obbligatorio, assicurazioni sociali e	
	previdenziali, nonché le norme contenute nel CCNL applicabile.	
	Art. 6 - Nominativi dei responsabili della sicurezza	
	Relativamente ai lavori di riqualificazione e ammodernamento del Centro	
	Sportivo, il Concessionario assume altresì la funzione di "Committente" ai	
	sensi dell'art. 89, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008.	
	Prima dell'inizio dei lavori, il Concessionario dovrà effettuare tutti i necessari	
	adempimenti nei confronti degli Enti competenti in materia di sicurezza nei	
	luoghi di lavoro indicando i nominativi dei soggetti a cui viene affidato	
	l'incarico di Direttore dei Lavori, di Direttore Tecnico e di Coordinatore per la	
	sicurezza in fase di esecuzione dei lavori oggetto della concessione.	
	Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente al Comune	

eventuali modifiche dei nominativi dei responsabili/referenti di cui sopra,	
intervenute per causa di forza maggiore.	_
Art. 7 - Sorveglianza	
Il Comune, per il tramite del Responsabile del Procedimento, procederà alla	
sorveglianza delle opere in corso di realizzazione nonché alla verifica circa la	
corretta esecuzione ed espletamento di tutte le attività oggetto della presente	
concessione.	
Si applica altresì quanto previsto al punto 17) del Capitolato Tecnico.	
Art. 8 – Gestione del Centro Sportivo e obblighi in capo al Concessionario	
La concessione comprende:	
La gestione economica, funzionale e tecnica del Centro Sportivo;	
2. La manutenzione ordinaria dell'intero Centro Sportivo, nello stato di fatto e	
di diritto in cui lo stesso si trova, perfettamente nota al Concessionario;	
3. La manutenzione straordinaria del Centro Sportivo per tutta la durata della	
concessione, a partire dall'approvazione del certificato di regolare	
esecuzione/collaudo dei lavori di rigenerazione, riqualificazione,	
ammodernamento;	
4. La consegna all'Amministrazione comunale, al termine della concessione, di	
quanto realizzato e preesistente, in buono stato di manutenzione, previo verbale	
di consegna sottoscritto dalle parti per accettazione.	
Fermo restando tutto quanto previsto e disciplinato al punto 7) del Capitolato	
Tecnico, il Concessionario avrà inoltre l'onere di:	
a) Garantire l'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni	
contrattuali e la corretta esecuzione della concessione, restando	
espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e	

richiamate nella presente concessione e negli allegati sono state	
esaminate e riconosciute idonee ad assicurarne il corretto	
adempimento;	
b) Assumere, ai sensi e per gli effetti di tutte le norme che regolano la	
sicurezza, la qualifica di gestore dell'attività e quindi essere	
responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza presso il	
Centro Sportivo e quindi ogni titolarità ed obbligo in termini di	
sicurezza, agibilità ed omologazione delle strutture. Tutte le	
certificazioni di cui al presente articolo saranno custodite e, se richieste,	
messe a disposizione del concedente;	
c) Rispettare tutte le ulteriori prescrizioni che il Comune dovesse adottare	
o ritenere necessarie e opportune in relazione al Centro Sportivo, al	
relativo utilizzo e a quanto disposto dalla Giunta; allo scopo di svolgere	
attività di vigilanza sul funzionamento del servizio, dovrà essere	
consentito l'accesso al Centro Sportivo da parte dei dipendenti del	
Comune o soggetti da esso autorizzati, in qualsiasi momento e senza	
obbligo di preavviso;	_
d) Tenere sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni	
e pregiudizi di qualsiasi natura che dovessero eventualmente derivare	
a persone e/o cose come conseguenza diretta e/o indiretta delle proprie	
attività, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale	
dipendente, dei collaboratori e degli ausiliari e in genere di chiunque	
egli si avvalga per l'esecuzione della presente concessione, provocati	
durante tutto il periodo di efficacia della concessione;	
e) Utilizzare il Centro Sportivo in modo strettamente conforme alla	

concessione e per i soli scopi ivi previsti;	
f) Non sub-concedere il Centro Sportivo o comunque non porre in essere	
azioni comportanti il trasferimento a terzi della concessione ottenuta.	
Art. 9 - Gestione del Centro Sportivo ed estensione del servizio	
Ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 38/2021, la gestione del Centro Sportivo	
dovrà perseguire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile e	
l'innovatività delle scelte gestionali volte a garantire la massima attrattività	
dell'impianto, conformemente alla relazione tecnica generale oggetto della	
proposta progettuale, approvata con deliberazione di Giunta comunale numero	
, che qui si intende integralmente richiamata anche se non	
materialmente allegata.	
La gestione del Centro Sportivo comprende l'intero processo di erogazione dei	
servizi e lo svolgimento delle attività ad esso connesse, come meglio specificato	
nel Capitolato Tecnico.	
La Parte Concessionaria è comunque tenuta al rispetto di quanto indicato nella	
proposta progettuale oggetto di procedura comparativa nonché di tutte le	
eventuali integrazioni disposte con la deliberazione di Giunta comunale numero	
xxx, con la quale è stato riconosciuto l'interesse pubblico del progetto	
preliminare medesimo (ora progetto di fattibilità tecnica ed economica).	
Tutte le attività connesse con la gestione del Centro Sportivo meglio descritte	
nel Capitolato Tecnico saranno eseguite nel pieno rispetto delle normative	
statali, regionali e locali riguardanti le attività sportive; per lo svolgimento delle	
attività di gestione sopra descritte, il Concessionario deve possedere idonee	
strutture organizzative, oltre che i mezzi e le attrezzature necessarie, che	
dovranno essere mantenute in condizioni di efficienza con oneri ad integrale	
1	1

 carico del Concessionario medesimo, o, in alternativa, deve avvalersi di	
 personale esterno qualificato e di imprese specializzate nelle relative attività di	
 volta in volta da eseguirsi.	
L'attività di gestione si considera, ad ogni effetto, servizio complessivamente	
inteso di pubblico interesse, che non potrà pertanto essere sospeso o	
abbandonato, salvo comprovate cause di forza maggiore, che dovranno essere	
comunicate al Comune di Carnate entro il termine massimo di 10 giorni.	
La Parte Concessionaria dovrà consentire la fruibilità dell'impianto alle società	
sportive, enti, soggetti pubblici e privati, scuole, privati cittadini che ne	
facciano richiesta, sulla base delle autorizzazioni rilasciate dalla	
 Amministrazione Comunale, e che siano in regola con i pagamenti delle tariffe	
stabilite dal Comune.	
40 TH + 111111111 O	
Art. 10 - Ulteriori obblighi in capo al Concessionario	
Il Concessionario inoltre ha l'obbligo di:	
Il Concessionario inoltre ha l'obbligo di:  a) Vigilare sull'osservanza da parte di tutti gli utenti del Centro sportivo,	
Il Concessionario inoltre ha l'obbligo di:	
Il Concessionario inoltre ha l'obbligo di:  a) Vigilare sull'osservanza da parte di tutti gli utenti del Centro sportivo,	
Il Concessionario inoltre ha l'obbligo di:  a) Vigilare sull'osservanza da parte di tutti gli utenti del Centro sportivo, di eventuali prescrizioni delle autorità sanitarie;	
Il Concessionario inoltre ha l'obbligo di:  a) Vigilare sull'osservanza da parte di tutti gli utenti del Centro sportivo, di eventuali prescrizioni delle autorità sanitarie; b) Dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di	
Il Concessionario inoltre ha l'obbligo di:  a) Vigilare sull'osservanza da parte di tutti gli utenti del Centro sportivo, di eventuali prescrizioni delle autorità sanitarie; b) Dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge per gli impianti sportivi e per l'esercizio di tutte le attività oggetto	
Il Concessionario inoltre ha l'obbligo di:  a) Vigilare sull'osservanza da parte di tutti gli utenti del Centro sportivo, di eventuali prescrizioni delle autorità sanitarie; b) Dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge per gli impianti sportivi e per l'esercizio di tutte le attività oggetto della presente concessione. Resta inteso che, in caso di risoluzione	
a) Vigilare sull'osservanza da parte di tutti gli utenti del Centro sportivo, di eventuali prescrizioni delle autorità sanitarie; b) Dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge per gli impianti sportivi e per l'esercizio di tutte le attività oggetto della presente concessione. Resta inteso che, in caso di risoluzione anticipata della concessione o alla scadenza naturale della medesima,	
Il Concessionario inoltre ha l'obbligo di:  a) Vigilare sull'osservanza da parte di tutti gli utenti del Centro sportivo, di eventuali prescrizioni delle autorità sanitarie;  b) Dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge per gli impianti sportivi e per l'esercizio di tutte le attività oggetto della presente concessione. Resta inteso che, in caso di risoluzione anticipata della concessione o alla scadenza naturale della medesima, tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni decadono automaticamente	
Il Concessionario inoltre ha l'obbligo di:  a) Vigilare sull'osservanza da parte di tutti gli utenti del Centro sportivo, di eventuali prescrizioni delle autorità sanitarie;  b) Dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge per gli impianti sportivi e per l'esercizio di tutte le attività oggetto della presente concessione. Resta inteso che, in caso di risoluzione anticipata della concessione o alla scadenza naturale della medesima, tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni decadono automaticamente senza che il Concessionario possa vantare diritti di qualsiasi natura,	
Il Concessionario inoltre ha l'obbligo di:  a) Vigilare sull'osservanza da parte di tutti gli utenti del Centro sportivo, di eventuali prescrizioni delle autorità sanitarie;  b) Dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge per gli impianti sportivi e per l'esercizio di tutte le attività oggetto della presente concessione. Resta inteso che, in caso di risoluzione anticipata della concessione o alla scadenza naturale della medesima, tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni decadono automaticamente senza che il Concessionario possa vantare diritti di qualsiasi natura, anche economica; decadrà altresì automaticamente ogni accordo e/o	

c) Comunicare al Comune di Carnate gli orari di apertura nonché le tariffe	
e i prezzi d'uso del Centro sportivo e, tempestivamente, le loro	
successive variazioni;	
d) Mantenere per tutta la durata della concessione, il livello qualitativo del	
Centro Sportivo e delle relative strutture tecnologiche. Allo scopo di	
poter constatare l'effettivo stato del Centro Sportivo e la pronta	
esecuzione degli interventi di manutenzione resisi eventualmente	
necessari, il Concessionario deve consentire, in qualsiasi momento,	
l'accesso ad ogni locale dell'impianto ai tecnici del Comune di Carnate	
per le opportune verifiche.	
Art. 11 - Usi particolari del Centro Sportivo	
Il Comune di Carnate, compatibilmente con la programmazione dell'attività	
curata dal Concessionario, si riserva la possibilità di utilizzare il Centro	
Sportivo per organizzare manifestazioni, attività, iniziative ed eventi di	
interesse pubblico.	
Art. 12 - Manutenzione ordinaria del Centro Sportivo	
Fermo restando tutto quanto previsto all'art. 8 del Capitolato Tecnico, il	
Concessionario dovrà provvedere all'esecuzione di tutte le opere di	
manutenzione ordinaria che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il	
buono stato di conservazione del Centro Sportivo, delle relative strutture	
sportive, dei beni, e delle attrezzature ivi esistenti e degli impianti tecnologici,	
anche in ottemperanza a norme sopravvenute, nonché ad assicurare l'ottimale	
funzionamento delle attrezzature e degli arredi, provvedendo anche alla	
sostituzione degli stessi, ove necessario, secondo le modalità e i tempi indicati	
nel "piano dettagliato degli interventi di manutenzione" formulato dal	_

	Concessionario in sede di procedura di affidamento.	
	Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi	
	edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle	
	finiture e degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza	
	gli impianti tecnologici esistenti.	
	In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti il	
	Concessionario dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità	
	immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari.	
	In caso di inadempimento circa gli obblighi sopra citati il Comune avrà la	
	facoltà di provvedere direttamente, con rimborso di tutte le spese sostenute,	
	purché ne dia contemporaneamente avviso al Concessionario e fatta salva	
	l'applicazione delle sanzioni e penali di cui al punto 22) del Capitolato Tecnico.	
	Il Concessionario può apportare a proprie spese modifiche migliorative agli	
	impianti. Esse dovranno essere preventivamente concordate con	
	l'Amministrazione Comunale e subordinate all'approvazione della stessa. Il	
	Concessionario si impegna alla riparazione e alla sostituzione di tutti i	
	componenti di consumo e delle attrezzature utilizzate per la manutenzione.	
-	Resteranno a carico del Concessionario tutte le opere di straordinaria	
	manutenzione resesi necessarie per incuria, per improprio utilizzo, per mancata	
	esecuzione della ordinaria manutenzione o per intempestiva segnalazione	
	all'Amministrazione Comunale di eventuali danni o guasti verificatisi.	
	A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella manutenzione	
	ordinaria:	
	Controlli periodici ed eventuali riparazioni delle apparecchiature	
	dell'impianto termico;	

Riparazione e sostituzione di tutte le apparecchiature	,
elettriche/termiche installate, se danneggiate, cambio lampade	
interruttori e punti presa dell'impianto elettrico;	
Riparazione e mantenimento di tutte le attrezzature present:	
nell'impianto (arredi, attrezzi sportivi, reti etc.);	
Servizio di deblattizzazione, disinfestazione e derattizzazione, se	
necessari;	:
Pulizia e manutenzione delle fosse settiche e pozzetti di collegamento  Art 12 Manutanzione strugglinaria	
Art. 13 - Manutenzione straordinaria	
Per manutenzione straordinaria si intendono le opere di messa a norma degli	
impianti o le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento	
sostanziale, la sostituzione di parti strutturali del Centro Sportivo, la	
realizzazione o la sostituzione integrale delle attrezzature e degli impiant	
tecnologici, le modifiche dell'assetto distributivo del Centro Sportivo.	
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si intende per manutenzione	;
straordinaria:	
rifacimento completo del Centro Sportivo;	
totale sostituzione di pali e reti metalliche di recinzione;	
riparazione straordinaria o sostituzione attrezzature sportive (panchine)	
pali etc.);	
rifacimento di asfaltature, pavimentazioni, intonaci, fognature	
condotte idriche e termiche, impianti di illuminazione, interni e esterni	
non rientranti nella ordinaria manutenzione;	
aggiornamenti, miglioramenti e adeguamenti del Centro Sportivo alle	
norme di legge e disposizioni emanate dal Coni;	

	organizzazione, sviluppo e gestione di attività e manifestazioni di vario	
	genere.	
	Si richiama tutto quanto previsto e disciplinato all'art. 9) del Capitolato	
	Tecnico.	
	Art. 14 - Pubblicità	
	Al Concessionario spettano altresì i proventi derivanti dallo sfruttamento	
	pubblicitario dallo stesso svolti all'interno del Centro Sportivo, secondo le	
	seguenti modalità:	
	• spetta al Concessionario la gestione della pubblicità fissa e	
	dell'eventuale pubblicità mobile in occasione di eventi, manifestazioni	
	e gare.	
	Gli spazi entro i quali si può effettuare la pubblicità, sia fissa che	
	mobile, sia all'interno che all'esterno del Centro Sportivo, sono stabiliti	
	dalla Amministrazione Comunale.	
_	Il materiale pubblicitario, sia fisso che mobile, dovrà essere comunque  posizionata in moda tala da carantina la perfetta visibilità dal carana di	
	posizionato in modo tale da garantire la perfetta visibilità del campo di	
	gioco e realizzato con materiali ignifughi a norma di legge.	
	È vietata la pubblicità di contenuto politico o di contenuti atti a	
	offendere la morale e il pubblico decoro.	
	È permessa la pubblicità anche con mezzi fonici, luminosi e audiovisivi	
	all'interno degli impianti.	
	È fatto divieto al Concessionario sub-concedere gli spazi pubblicitari	
	senza la preventiva autorizzazione del Comune di Carnate.	
	Sono a completo carico del Concessionario e delle associazioni sportive,	
	ciascuno per la parte di propria competenza, tutte le spese relative al	_

collocamento, manutenzione e successiva rimozione del materiale	
pubblicitario, nonché degli oneri connessi (a mero titolo esemplificativo e non	
esaustivo, canone, assicurazioni, diritti Siae etc).	
Il canone unico patrimoniale non è dovuto per pubblicità all'interno degli	
impianti sportivi con capienza inferiore ai 3.000 posti, esclusivamente per	
società dilettantistiche (art.1 comma 883, lettera p) legge 160/2019). Lo stesso	
è dovuto in ogni caso all'esterno degli impianti di qualsiasi capienza ed	
indipendentemente dal soggetto che commissiona la pubblicità.	
Si richiama tutto quanto previsto e disciplinato all'art. 13) del Capitolato	
Tecnico.	
Art. 15 - Utenze	
Sono a carico del Concessionario le spese per la fornitura di energia elettrica,	
gas, acqua e spese telefoniche.	
SEZIONE II - Disposizioni comuni	
Art. 16 - Equilibrio economico finanziario	
Le Parti richiamano espressamente il Piano di fattibilità economico finanziario	
facente parte della proposta progettuale, per come successivamente asseverato	
in conformità a quanto previsto dal punto 7) dell'Avviso Pubblico, recante	
l'indicazione delle spese di predisposizione del progetto preliminare (ora	
progetto di fattibilità tecnica ed economica), nonché dei costi per la	
predisposizione del progetto esecutivo, per l'esecuzione dei lavori di	
ammodernamento e riqualificazione del Centro Sportivo, per il collaudo e	
l'accatastamento, oltre che dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di	
riqualificazione e gestione del Centro Sportivo.	
Stante la tipologia di affidamento e in virtù di quanto disciplinato dall'articolo	

	5 del D.Lgs. n. 38/2021, non è previsto alcun finanziamento e/o contributo di	
	alcun tipo da parte del Comune di Carnate per la realizzazione della proposta	
	progettuale e nessun eventuale corrispettivo per la successiva gestione.	
	Le Parti si riservano di procedere a una revisione del piano economico	
	finanziario mediante la rideterminazione di nuove condizioni di equilibrio,	
	esclusivamente attraverso l'eventuale proroga del termine di scadenza della	
	concessione, in conseguenza ad eventuali variazioni apportate dal Concedente	
	ai presupposti ed alle condizioni di base che determinano l'equilibrio	
	economico finanziario degli interventi e della connessa gestione, nonché in	
	conseguenza di future norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi	
	meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste	
	dalla presente concessione.	
,	Qualora l'accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario di cui al	
	precedente periodo non venga raggiunto, il Concessionario può recedere dalla	
	concessione.	
	Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni risultino favorevoli	
;	al Concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio	
	dell'Amministrazione Comunale.	
	Art. 17 – Garanzia definitiva	
	In conformità a quanto previsto dal punto 13).3 dell'Avviso Pubblico, il	
	Concessionario ha depositato una garanzia definitiva, tramite fideiussione	
	bancaria/polizza fideiussoria assicurativa, pari al 100 per cento dell'importo	
	dell'investimento proposto, che copre anche il mancato o inesatto adempimento	
	di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del Centro Sportivo.	
	La garanzia definitiva deve essere rilasciata con le seguenti modalità: deve	

essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile	
telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a	
piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi	
dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,	
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi	
alle caratteristiche stabilite dall'AGID.	
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della	
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui	
all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della	
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del	
Comune.	
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Concessionario, ivi incluso	
il caso di applicazione delle penali di cui al punto 22) del Capitolato Tecnico,	
il Concedente potrà rivalersi sulla suddetta garanzia definitiva. La garanzia	
dovrà essere integrata ogni volta che si sia proceduto alla sua escussione, anche	
parziale, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.	
Art. 18 - Polizze assicurative	
Il Concessionario assume la responsabilità per tutti i danni che dovesse arrecare	
a persone o cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e della gestione del	
Centro Sportivo e delle attività ad essa connesse, sollevando il Comune di	
Carnate da ogni responsabilità al riguardo.	
A tale scopo il concessionario, ai fini e quale condizione per la stipula della	
presente concessione, ferme restando le assicurazioni obbligatorie previste	
dalla legge, dovrà stipulare a propria cura e spese, con primari operatori	
abilitati, e mantenere operanti fino alla scadenza della convenzione le seguenti	

polizze assicurative, in conformità a quanto previsto dal punto 16) del	
Capitolato Tecnico:	
 <ul> <li>Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), con massimale</li> </ul>	
 unico per sinistro: € 2.000.000,00;	
 Polizza di Responsabilità Civile verso i propri dipendenti e/o	
 eventuali collaboratori non dipendenti (RCO), con massimale	
minimo per sinistro € 2.000.000,00.	
 Il Concessionario dovrà altresì stipulare a propria cura e spese ed in nome e per	
 conto del Comune di Carnate, prima dell'avvio dei lavori per la riqualificazione	
 del Centro Sportivo, con primario operatore abilitato, e mantenere operante con	
 durata fino alla scadenza della concessione, la seguente polizza:	
 Polizza a copertura del Rischio Incendio (non rischio locativo) per	
 valore dell'immobile-ricostruzione a nuovo € 3.000.000,00	
 Le coperture assicurative di cui sopra, stipulate a propria cura e spese ed in	
 nome e per conto del Comune di Carnate, dovranno decorrere dalla data di	
 consegna del Centro Sportivo da parte del Concedente, dovranno essere	
 trasmesse al Concedente prima di tale data e comunque in vista e quale	
 condizione per la stipula della presente concessione e cesseranno alla scadenza	
 della medesima.	
 Spetta al Comune l'assicurazione sull'immobile in quanto proprietario.	
 Art. 19 - Risoluzione della concessione	
 Il Comune, fatta salva ogni eventuale azione di rivalsa per danni subiti, si	
 riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.	
 1456 del codice civile, in tutti i casi previsti dal punto 23) del Capitolato	
 Tecnico, nonché qualora si verifichi anche una sola delle seguenti ipotesi:	

<ul> <li>ritardo imputabile al concessionario, superiore a giorni 60, rispetto ai</li> </ul>	
termini previsti per la consegna degli elaborati progettuali, per	
l'ultimazione dei lavori, per l'ultimazione delle attività di collaudo, per	
l'avvio della gestione del Centro Sportivo a seguito della realizzazione	
delle opere previste;	
riscontro di gravi vizi nella progettazione e nella esecuzione delle opere	
o di difformità delle opere stesse rispetto alle prescrizioni progettuali;	
violazione dell'obbligo di curare la manutenzione e mancato pagamento	
delle utenze;	
• gestione difforme da quanto previsto dalla presente convenzione	
nonché dal Piano gestionale presentato annualmente;	
• qualora si siano verificate gravi irregolarità e negligenze	
nell'erogazione del servizio;	
quando venga compromessa la sicurezza del Centro Sportivo;	
quando il concessionario non assolva ad obblighi essenziali assunti con	
la presente convenzione, malgrado il richiamo e trascorsi 30 giorni dalla	
relativa diffida.	
In tali casi al concessionario sarà addebitato l'ammontare delle penali per gli	
inadempimenti eventualmente già maturate al momento della risoluzione, senza	
pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese	
sopportate.	
Nel caso di risoluzione della concessione, al Comune di Carnate non competerà	
alcun obbligo nei confronti del personale del concessionario, in particolare per	
quanto riguarda la continuità del rapporto lavorativo in essere.	
Sono inoltre motivo di risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dal	

presente articolo:	
il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie;	
• il verificarsi di irregolarità contabili e amministrative attinenti alla	
concessione, anche rispetto all'applicazione delle tariffe comunali;	
l'interruzione del servizio senza giusta causa e/o abusi e prevaricazioni	
 nei confronti degli utenti.	
È altresì previsto il recesso da parte dell'Amministrazione Comunale, anche per	
 motivi di pubblico interesse.	
In ogni caso, il Comune può sospendere il rapporto in caso di calamità naturali	_
e utilizzare il Centro Sportivo per necessità del caso.	
 Art. 20 - Cessione del contratto	
È fatto espresso divieto al concessionario di cedere a terzi il presente contratto	
 di concessione salvo quanto previsto all'art. 21) del Capitolato Tecnico.	
 Art. 21 - Spese per la stipula del contratto di concessione	
 Le spese contrattuali di stipula del contratto sono a carico del Concessionario.	
 Art. 22 - Controversie	
Tutte le controversie saranno attribuite all'Autorità Giudiziaria competente del	
 Foro di Monza.	
 Art. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari	
Il Concessionario si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente	
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3	
della L. n. 136/2010 e s.m.i.	
 Il Concessionario si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti,	
 a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale	
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	

all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i	
Art. 24 – Trattamento dei dati personali	
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione	
dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679, i dati forniti e raccolti dal	
Comune nell'ambito e in relazione al presente contratto di concessione	
verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti alla	
stipula ed esecuzione della concessione. Il Comune informa altresì che il	
titolare del trattamento è il Comune di Carnate medesimo.	
*	
Richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in	
modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario Comunale, con l'ausilio	
di persona di mia fiducia, su n. () facciate per intero e parte	
della, con imposta di bollo assolta in forma virtuale, che ho	
letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà	
e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza	
con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del D. Lgs. 82/2005,	
del Codice di Amministrazione digitale (CAD), rinunciando alla lettura degli	
atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa cognizione.	
p. il Comune di Carnate – Il Responsabile del Settore Tecnico	
p	
Il Segretario Comunale Rogante	

